

COMUNE DI MONTE RINALDO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 81 DEL 16-12-19

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE DIPENDENTE GIAMPAOLI ANDREA

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 22:30, nella residenza comunale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

BORRONI GIANMARIO	SINDACO	P
SOBRINI MARCO	VICESINDACO	P
TOSTI ANGELA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. dr.ssa Giorgio Mariarosaria

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BORRONI GIANMARIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO L'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 del personale del comparto delle Regioni e Autonomie Locali, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", ai sensi del quale:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. 3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31. 4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento. 5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999. 6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art.41 del CCNL del 14.9.2000. 7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6"; ai sensi del citato art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore; tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

DATO A TTO che con propria nota, il Sindaco del Comune di Monte Rinaldo ha chiesto al Comune di Ortezzano di poter utilizzare a scavalco ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, l'istruttore contabile Andrea Giampaoli, in servizio a tempo determinato presso il comune di Ortezzano, per n. 18 ore settimanali, sino al 31 dicembre 2020, per far fronte ai molteplici adempimenti dell'Ufficio finanziario;

DATO ATTO CHE è stata acquisita la disponibilità del comune di Ortezzano a sottoscrivere, con il consenso dell'interessato, con il comune di Monte Rinaldo la convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per il periodo richiesto;

RITENUTA tale forma di utilizzo del suddetto lavoratore dipendente proficua per entrambi gli Enti e pienamente in linea con i principi di leale collaborazione fra enti nonché con l'esigenza di pervenire gradualmente alla gestione in forma associata delle funzioni da parte dei piccoli comuni;

ATTESO che l'art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli enti locali di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite e che, sulla base della disciplina contrattuale, l'utilizzo è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;

RICHIAMATA la necessità di regolare con apposita convenzione i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, ai sensi del richiamato art. 14 CCNL del 22.01.2004 stabilendo la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

DATO ATTO che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

ESAMINATO il testo dello schema di convenzione, che qui si allega a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

RAVVISATA la necessità di approvare, pertanto, i predetti atti in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'Ente;

Visti:

- il T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente verbale a farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

- 1) di approvare la parte narrativa che deve qui intendersi interamente richiamata, a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato schema di convenzione ai sensi dell' art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzo per 18 ore settimanali il dipendente Andrea Giampaoli, Categoria C, pos. Economica C1, dipendente del comune di Ortezzano;
- 3) di autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, alla sottoscrizione della suddetta convenzione con il comune di Ortezzano;
- 4) di rimborsare al comune di Ortezzano la quota di retribuzione corrispondente;

Con separata votazione unanime, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di consentire l'utilizzo del lavoratore in tempi brevi da parte del Comune richiedente.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTE RINALDO E ORTEZZANO, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEGLI EE.LL. DEL 22/01/04 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI N.1 UNITÀ DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata avente fra le parti forza di legge a norma dell'art.1372 del Codice Civile,

TRA

Il Comune di Ortezzano, con sede in _____, Ortezzano (FM), Codice Fiscale _____, in persona del Sindaco _____ n. a _____ il _____, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune;

E

Il Comune di Monte Rinaldo, con sede in Via Borgo Nuovo 4, Monte Rinaldo, Codice Fiscale 00396470445, in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile Dott. Borroni Gianmario, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune;

PREMESSO

- che l'art.14 del CCNL EE.LL. del 22/01/04 prevede al comma 1 “.... *gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale*

assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore....”;

- che il Comune di Monte Rinaldo, al fine di assicurare l'apporto di personale a sostegno della struttura organizzativa del Comune, intende attivare per un periodo determinato una convenzione (scavalco condiviso) per l'utilizzo di un dipendente comunale da un altro Comune;
- che a tal fine il Sindaco del Comune di Monte Rinaldo ha richiesto al Comune di Ortezzano l'utilizzo in convenzione di n. 1 unità di Personale presso l'area vigilanza per n. 10 ore settimanali
- che l'Amministrazione comunale di Ortezzano con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 dell'1/10/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, ha disposto l'utilizzo congiunto con il Comune di Monte Rinaldo, dell'agente di polizia locale Massimiliano Santini;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art.14 del CCNL 22 gennaio 2004 l'utilizzo congiunto mediante convenzione di n.1 unità di personale tra il Comune di Ortezzano e il Comune di Monte Rinaldo (FM), previo esplicito consenso del dipendente interessato, senza incidere sull'idoneità ed efficacia del servizio.

ART.2 - MODALITÀ DI UTILIZZO

Il Comune di Ortezzano assegna al Comune di Monte Rinaldo una unità di personale di categoria c1 l'istruttore Andrea Giampaoli per n. 18 ore settimanali.

Il Responsabile del Servizio Personale del Comune di Ortezzano predisporrà l'orario di servizio del dipendente in scavalco condiviso, articolando l'orario secondo le esigenze dei due enti e con criteri di flessibilità, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nell'arco di 6 (sei) giorni lavorativi.

Le assenze giustificate dovranno essere equamente distribuite fra i due enti.

ART.3 – COMUNE CHE GESTISCE IL RAPPORTO DI LAVORO

Il Comune di Ortezzano gestisce il rapporto di lavoro con l'unità di personale in convenzione. Il Comune di Ortezzano provvederà ad erogare ogni mese lo stipendio, previo rimborso pro quota dal Comune di Monte Rinaldo, pari al 50% del trattamento economico complessivo mensile, corrispondente al tempo di lavoro di utilizzo.

ART.4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dal 01/01/2020 con scadenza 31/12/2020.

ART.5 - RIPARTIZIONE ONERI FINANZIARI TRA I DUE ENTI

1. I rapporti tra i due Comuni sono ispirati al principio di ripartizione degli oneri sulla base dell'effettivo utilizzo dell'unità di personale in ciascuno dei due enti..
2. La spesa relativa all' intero trattamento economico calcolato in base alle tariffe del vigente CCNL di categoria verrà ripartita tra i due Comuni nel seguente modo: la quota del trattamento economico complessivo mensile, con esclusione di eventuali trattamenti accessori e rimborsi spese, sarà a carico del Comune di Ortezzano per il 50 % e la rimanente quota pari al 50 % a carico del Comune di Monte Rinaldo. Le spese di viaggio, calcolate per km al costo di 1/5 del costo attuale della benzina, saranno a carico del Comune di Monte Rinaldo.

ART.6 – OBBLIGHI RECIPROCI TRA I DUE ENTI

1. Il Comune di Ortezzano provvede ad anticipare e corrispondere le competenze spettanti al dipendente ed a recuperare alla scadenza della convenzione la parte di spesa a carico del Comune di Monte Rinaldo.
2. E' possibile attivare, su semplice richiesta degli organi esecutivi dei due Enti forme di consultazione per qualsiasi evenienza derivante dall'utilizzo.

ART. 7 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni, in quanto compatibili.
2. La presente scrittura privata si compone di n.03 facciate dattiloscritte, compresa la presente.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI ORTEZZANO

p. IL COMUNE DI MONTE RINALDO

COMUNE DI MONTE RINALDO

Provincia di Fermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE DIPENDENTE GIAMPAOLI ANDREA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di G.C. N. 81 in Data 16-12-19 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
F.to

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa conseguente al deliberato

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to *BORRONI GIANMARIO*

IL SEGRETARIO
F.to *dr.ssa Giorgio Mariarosaria*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-12-20 come prescritto dall'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *dr.ssa Giorgio Mariarosaria*

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 16-12-19, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).
- La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *dr.ssa Giorgio Mariarosaria*

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Monte Rinaldo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Giorgio Mariarosaria